**PARTE SPECIALE C “ABUSO DI MERCATO”**

1. **DESTINATARI DELLA “PARTE SPECIALE C”**

La Parte Speciale concerne i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti ed eventuali dipendenti di E.G.U.A., nonché dai suoi consulenti e partner. Finalità della Parte Speciale è che tutti i destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dal D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire il verificarsi dei Reati oggetto di tutela.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

a) fornire le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di E.G.U.A. sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

**2. I REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25 SEXIES DEL D.LGS. 231/2001 E 187 QUINQUIES DEL D.LGS. 58/1998)**

La “Parte Speciale C” riguarda i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato.

In tema di disciplina degli illeciti penali ed amministrativi delle società per i reati di abuso di mercato sono discipliante dalla Legge n. 62 del 18 aprile 2005 che ha inserito nel D.Lgs 231/2001 l'art. 25-sexies e dall’art. 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998 (cd. “Legge Draghi”).

Ne consegue che, per le fattispecie di reato di seguito descritte, “se commessi nell’interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro carica”, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata l’inesistenza del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza.

Le modalità di attuazione sono da ricercarsi sia attraverso specifiche misure organizzative e procedurali atte a fornire, con ragionevolezza, garanzie di prevenzione dei predetti reati sia attraverso una puntuale definizione dei compiti dell’organismo di vigilanza affinché assicuri, nella sua continuità, l’effettivo ed efficace funzionamento del citato Modello.

Il concetto di informazione privilegiata rappresenta il fulcro attorno al quale ruota l’intera disciplina dei reati di market abuse pertanto si rileva che, secondo quanto previsto dall’art. 181 del TUF, è da considerarsi “privilegiata” l'informazione:

1. di carattere preciso, ovvero una informazione inerente a circostanze o eventi esistenti o verificatisi o a circostanze o eventi che ragionevolmente possa prevedersi che verranno ad esistenza o che si verificheranno; deve inoltre trattarsi di informazione sufficientemente esplicita e dettagliata, in modo che chi la impiega sia posto in condizione di ritenere che dall'uso potranno effettivamente verificarsi determinati effetti sul prezzo degli strumenti finanziari;
2. non ancora resa pubblica: ovvero una informazione non ancora resa disponibile al mercato, per esempio tramite pubblicazione su siti internet o su quotidiani o tramite comunicazioni effettuate ad Autorità di Vigilanza;
3. concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari; la cosiddetta “corporate information”, e cioè una informazione relativa alla situazione economica patrimoniale o a vicende organizzative dell’emittente o una cosiddetta “market information”, ovvero una informazione relativa alle vicende di uno o più strumenti finanziari;
4. che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari; ovvero una informazione che presumibilmente un investitore ragionevole per tale intendendosi un investitore-medio utilizzerebbe come uno degli elementi sui quali fondare le proprie decisioni di investimento.

In particolare, i reati che rilevano ai fini delle sanzioni di cui trattasi sono riconducibili a:

1. reati richiamati dall’art 25 sexies del D.Lgs. 231/2001
   * abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e 187 bis TUF);
   * manipolazione del mercato (art. 185 TUF e 187 ter TUF);
2. illeciti amministrativi richiamati dall’art 187 quinquies del D.Lgs. 58/1998:

Di seguito, si procede all’analisi dei reati sopra riportati.

* *Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e 187 bis TUF);*

La fattispecie punisce chiunque, essendo direttamente entrato in possesso di informazioni privilegiate per essere membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio, ovvero per averla appresa nel corso e a causa di un’attività lavorativa privata o pubblica:

1. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
2. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l’informazione comunicata per compiere operazioni);
3. raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del “pirata informatico” che a seguito dell’accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate “price sensitive”).

La fattispecie di cui all’art. 187 bis TUF punisce con una sanzione amministrativa sia le condotte realizzabili dagli insiders primari già punite come reato dall’art. 184 TUF (chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio), sia quelle realizzate dagli insiders secondari (cioè coloro che direttamente o indirettamente abbiano ottenuto dagli insiders primari accesso all’informazione privilegiata), laddove la corrispondente fattispecie delittuosa attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dagli insiders primari.

L’unica differenza consiste nel fatto che i comportamenti degli insiders secondari sono puniti sia se sono commessi a titolo di dolo sia se commessi con colpa (la sanzione prevista al comma 1 dell’art. 187 bis si applica a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti).

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell’applicabilità di tale disciplina.

* *manipolazione del mercato (art. 185 tuf e art. 187 ter tuf)*

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false (c.d manipolazione informativa) o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. manipolazione negoziativa).

Con riferimento alla diffusione di informazioni false o fuorvianti, preme ribadire che questo tipo di manipolazione del mercato comprende anche i casi in cui la creazione di un’indicazione fuorviante derivi dall’inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte dell’emittente o di altri soggetti obbligati.

La fattispecie di cui all’art. 187 ter TUF amplia le condotte rilevanti ai fini dell’applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penalmente sanzionate dalla corrispondente fattispecie delittuosa e punisce chiunque, tramite qualsiasi mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false, ovvero fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari, a prescindere quindi dagli effetti (laddove l’art. 185 TUF richiede, ai fini della sanzionabilità delle condotte, che le notizie false siano “concretamente idonee” ad alterare i prezzi).

Il comma 3 del medesimo articolo prevede la sanzionabilità delle seguenti condotte:

1. operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
2. operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l’azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
3. operazioni od ordini di compravendita che utilizzino artifizi od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
4. altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

**3. PROCESSI “SENSIBILI” DELLA E.G.U.A. s.r.l.. NELL’AMBITO DELL’ABUSO DI MERCATO**

I principali “processi sensibili” che E.G.U.A s.r.l.. ha individuato al proprio interno sono i seguenti:

1. mutamenti nella compagine societaria o negli accordi sul controllo;
2. operazioni sul capitale,
3. cambiamenti composizione organi societari (C.d.A., Collegio sindacale,;
4. proposte all’assemblea dei soci di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati;
5. modifica, rinuncia o revoca dell’incarico della società di revisione o informazioni rilevanti collegate alla sua attività;
6. situazioni consolidate patrimoniali, economico-finanziarie di periodo (consuntive e di budget);
7. situazioni civilistiche patrimoniali, economico- finanziarie di periodo (consuntive e di budget);
8. situazioni economiche di periodo (consuntive e di budget) per business area; - piani strategici consolidati;
9. fusioni, scissioni e altre operazioni straordinarie;
10. messa in liquidazione o verificarsi di cause di liquidazione; - apertura e chiusura sedi societarie, filiali, società;
11. ristrutturazioni industriali con effetto su organizzazione, attività, posizione finanziaria, conto economico;
12. acquisto, cessione o atti di disposizione di aziende, rami d’azienda, partecipazioni, o altri beni o attività;
13. operazioni rilevanti e straordinarie sulla posizione finanziaria;
14. partecipazione a progetti finanziati da soggetti pubblici, ottenimento di finanziamenti agevolati, contributi, sovvenzioni;
15. insolvenza di importanti debitori;
16. revoca di linee di credito;
17. eventi catastrofici con impatto su fabbricati, impianti e merci
18. perdite di esercizio di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto (es: art. 2446 c.c.);
19. richiesta di ammissione a procedure concorsuali, presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali
20. rilevanti controversie legali e richieste di risarcimento danni;
21. insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali;
22. avvio di procedimenti giudiziari e provvedimenti aventi ad oggetto la società o suoi esponenti.

Il Consiglio di Amministrazione della E.G.U.A. s.r.l. potrà disporre, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori integrazioni dei suddetti “processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi.

**4. I CONTROLLI DELL’ODV**

I controlli dell’O.d.V. consistono in un’attività di analisi dei rischi reato ex D.Lgs. 231/2001 secondo quanto previsto nel presente Modello Organizzativo. A tal fine, all’O.d.V. viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. Inoltre, l’O.d.V. può attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, secondo quanto riportato nella “Parte Generale”. Durante la propria attività l’O.d.V. dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza avendo come unici referenti gli Organi Sociali di cui alla “Parte Generale”.